



Comune di Spadafora
Città Metropolitana di Messina

Oggetto: Parere sul PIAO anni 2025/2027 e Attestazione rispetto vincoli in materia di spese di personale e limiti assunzionali di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e all'art. 33, comma 4 del D.L. 34/2019 – DPCM 17/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscritta Francesca Morgante, responsabile del servizio Economico Finanziario del Comune in intestato, procede alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria della stessa.

Visto:

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;
- il c.d. Decreto crescita (D.L. n. 34/2019), che all'art. 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale;

Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020, in attuazione dell'articolo 33 del DL 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Rilevato che, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una corretta gestione del personale, e procedere alla verifica della situazione dell'ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, adempimenti e disposti di legge, relativi a:

- A. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato
- B. Contenimento della spesa di personale
- C. Lavoro flessibile
- D. Programmazione P.I.A.O 2025_2027;

Si procede all'esame dei punti precedenti:

A) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato A1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "2. *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”*;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Dato atto che per effetto delle previsioni dettate dai decreti attuativi dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, vengono modificate le regole per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti cd virtuosi ed in quelli cd non virtuosi a decorrere dal 2025;

Si deve ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 7, comma 1, del prima citato Decreto 17 marzo 2020 per i comuni e dalle analoghe disposizioni per le regioni, le province e le città metropolitane, tali aumenti vanno in deroga al tetto di spesa del personale media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità e del 2008 per gli enti che non erano assoggettati a tali vincoli (tra cui segnaliamo i comuni fino a 1000 abitanti, le unioni dei comuni, i consorzi tra enti locali, le comunità montane).

A2. Verifica situazione dell'Ente

Si procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente:

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Visto l'art 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020, per cui, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il

predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Visto il D.M. 21 ottobre 2020, per cui, in presenza di convenzioni di segreteria tra enti, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Visto il seguente prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2021/2022/2023, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023:

Entrate correnti	2021	2022	2023	Media 2021/2023
Titolo I	2.320.147,26	2.096.200,36	2.818.260,79	2.411.536,13
Titolo II	2.274.541,21	2.232.680,97	1.820.837,53	2.109.353,24
Titolo III	816.172,65	1.679.348,87	1.202.380,13	1.232.633,88
CONTRIBUTO REG. da portare in detrazione	397.987,93	397.987,93	397.987,93	397.987,93
Totale Entrate Correnti nette	5.012.873,19	5.610.242,94	5.443.490,52	5.355.585,32
Fondo crediti dubbia esigibilità (asestato dell'ultimo anno relativo ai primi tre titoli)			1.049.641,97	
Entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità				4.305.893,35

SPESA DEL PERSONALE

Spese personale a consuntivo (DL 34/2019)	anno 2023	1.672.724,05 - 397.987,93 1.274.736,12
PERCENTUALE ART. 4 DPCM 17/3/2020 (RAPPORTO SPESE DI PERSONALE/MEDIA ENTRATE CORRENTI)		29,60 %

Dallo sviluppo dei calcoli previsti dalla nuova normativa il Comune di Spadafora si colloca, in base alle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, nella fascia intermedia prevista dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020, previsto dal citato art. 33, comma 2, del d. l. n. 34/2019, come risulta dal prospetto di calcolo sopra descritto, in quanto l'incidenza del rapporto spese di personale/media entrate correnti è pari al 29,60% e quindi non superiore di 4 punti percentuali rispetto alla soglia di virtuosità individuata dalla Tabella 1 dell'art. 4, per cui, conseguentemente, **sussiste il vincolo di non peggiorare tale rapporto rispetto all'anno precedente.**

Quindi, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, tale valore è compreso tra il valore della soglia di virtuosità (27,20%) e il valore di rientro della maggiore spesa (31,20%) e pertanto, nell'anno 2025, l'ente può assumere personale a tempo indeterminato nei limiti del turn over disponibile, pur non potendo superare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti calcolato nell'ultimo rendiconto approvato, pari al 29,60%, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

Si tratta dei Comuni con un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, ai quali è richiesto di non peggiorare il valore di tale incidenza. Il Decreto individua, all'art. 6, comma

3, la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalla tabella sottostante: questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Conseguentemente, nell'eventualità di una dinamica incrementale delle entrate, i Comuni che si trovano nella fascia intermedia potranno corrispondentemente aumentare anche la spesa di personale prevedendo un numero di assunzioni superiore a quello delle cessazioni. Questa lettura è confermata dalle indicazioni rese in sede consultiva dalla Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 15/2021, secondo cui: *"un ente intermedio... - ovvero il cui rapporto, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 - potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:*

- non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
- l'ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica";

Pertanto, considerato che la Corte dei Conti ha evidenziato che ogni possibile nuova assunzione deve comunque garantire l'invarianza del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, per cui la nuova assunzione è possibile solo se aumenta il denominatore, ovvero le entrate correnti e sono garantiti gli equilibri di bilancio complessivi;

Dunque, l'ente dovrà mettere a confronto due valori:

- a) il rapporto tra spese di personale presunte 2025 ed entrate correnti nette presunte 2025;
 - b) il rapporto tra spese di personale da rendiconto 2023 ed entrate correnti nette da rendiconto 2023.
- Solo se a) è inferiore o uguale a b) l'ente potrà procedere nel 2025 ad assunzioni.

B. Situazione dell'ente Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € **2.097.162,55**;

C. Gli stanziamenti di bilancio

Visti i prospetti del Bilancio 2025/2027 e rilevato che in sede previsionale, la spesa di personale ha subito un incremento, sia per effetto delle nuove assunzioni effettuate e da effettuare ai sensi del DM del 17.03.2022 (assunzioni per gli enti virtuosi) e del DL 152/2021 (assunzioni per rafforzamento degli organici per la gestione dei progetti PNRR), come si evince dal seguente prospetto:

	Media 2011/2013	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Spese macroaggregato 101	2.040.165,33	1.828.236,59	1.763.036,59	1.634.336,59
Spese macroaggregato 103				
Irap macroaggregato 102	143.867,06	127.484,33	111.484,33	103.484,33

Altre spese: rinnovi contrattuali quota annua				
Totale spese di personale (A)	2.184.032,39	1.955.720,92	1.874.520,92	1.737.820,92
(-) Componenti escluse (B)	86.869,84			
(-) decurtazione per spesa personale Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)		397.987,93+ 172.620+ 34.244,79+ 19.976,13= 624.828,85	397.987,93+ 172.620+ 34.244,79+ 19.976,13= 624.828,85	397.987,93+ 172.620+ 34.244,79+ 19.976,13= 624.828,85
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	2.097.162,55	1.330.892,07	1.249.692,07	1.112.992,07

Rilevato che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (art. 162, comma 6 e 193, del D.Lgs. n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile ma su "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente. Dalla generale analisi effettuata emerge pertanto che le nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano del fabbisogno in esame risultano essere ampiamente sostenibili;

Evidenziato che lo sviluppo sul triennio, tenendo conto delle previsioni di bilancio si concretizza come segue:

a) il rapporto tra spese di personale presunte 2025 ed entrate correnti nette presunte 2025 e nel triennio		
anno 2025 - bilancio 2025 -2027		
spesa personale previsione (cod 101) 2025	1.955.720,92- 624.828,85 1.330.892,07	28,36%
entrata previsione (Titolo 1, 2, e 3) 2025	6.318.568,91- 624.828,05	
fcde 2025	1.001.889,25	
netto	4.691.851,61	
anno 2026 bilancio 2025 -2027		
spesa personale previsione (cod 101) 2026	1.874.520,92- 624.828,85 1.249.692,07	27,44%
entrata previsione (Titolo 1, 2, e 3) 2026	6.180.392,37- 624.828,05 5.555.564,32	
fcde 2026	1.001.889,25	
netto	4.553.675,07	
anno 2027 - bilancio 2025 -2027		
spesa personale previsione (cod 101) 2027	1.737.820,92-	24,29%

	624.828,85	
	1.112.992,07	
entrata previsione (Titolo 1, 2, e 3) 2027	6.208.392,37-	
	624.828,05	
	5.603.539,75	
fcde 2027	1.001.889,25	
netto	4.581.675,07	

D. Le proposte avanzate, vengono di seguito riassunte:

Personale a tempo indeterminato:

Anno 2025

➤ **Assunzione di n. 1 unità di personale Area degli Operatori Esperti– Profilo Centralinista - ex Cat. B1**

Previsione dell'assunzione all'interno delle categorie protette (assunzioni obbligatorie) di un di un Operatore Esperto (ex categoria B), part-time al 50% figura Centralinista, da inserire all'interno del servizio Amministrativo per un costo presunto di € 14.040,65, assunzione che va ad incidere all'interno del costo del personale.

➤ **Assunzione di n. 1 unità di personale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – Profilo Assistente Sociale - ex Cat. D1**

Assunzione tempo indeterminato e parziale (21 ore settimanali) di n. 1 unità di personale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione Profilo Assistente Sociale; l'Ente è beneficiario per l'anno 2025 del contributo di € 36.793,49 così come previsto dalla legge 234/2021, da utilizzare per fare fronte alla assunzione a tempo indeterminato dell'Assistente Sociale; pertanto, per effetto della predetta previsione legislativa, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all'art. 1, comma 174, legge n. 234/2021, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019 e ss.mm.ii.; le risorse per la suddetta assunzione sono a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, che ha natura strutturale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 735 della L. 234/2021 che modifica il comma 801 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021, e che, giusta attestazione del responsabile finanziario, in termini di sostenibilità finanziaria, secondo i costi del nuovo CCNL, sono pari ad € 19.976,13.

➤ **Assunzione di n. 1 unità di personale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – Profilo “Specialista Tecnico” - ex Cat. D**

Assunzione destinata esclusivamente alle politiche di coesione sociale; trattasi di assunzione a tempo indeterminato di cui all'avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse del Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2.

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 124/2023, profilo “Specialista Tecnico”, assegnato in esito alla disamina del fabbisogno del personale dell'Ente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, del Dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In termini di sostenibilità finanziaria, la spesa del suddetto reclutamento, secondo i costi del nuovo CCNL, è la seguente: € 34.244,79 e grava sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle

spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse indicate dall'art. 19 del DL 124/2023, convertito in legge con modificazioni, con Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 per il periodo successivo, per cui le stesse sono eterofinanziate, quindi neutre rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019, in quanto si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020;

Nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato prevista nel biennio 2026/2027;

Personale a tempo determinato:

Anno 2025:

Utilizzo di personale dipendente di altri Enti (art. 1, comma 557, della L. 311/2004)

Dato atto:

- della vacanza di n. 3 posti di Istruttore Tecnico nel settore dell'Area Servizi Territoriali ed Ambientali, con inquadramento giuridico-economico ex D1;
- che occorre coprire almeno 1 posto per un numero massimo di 12 ore settimanali da esplicitarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (c.d. "scavalco d'eccedenza"), per un costo complessivo pari ad € 11.414,93;
- che trattasi di figura infungibile ed indispensabile per la funzionalità dell'Ufficio Tecnico, attualmente sottorganico e, tra l'altro, con personale assegnato a tempo parziale;

Dato atto:

- della vacanza di n. 1 posto di Istruttore di Polizia Locale nel settore dell'Area di Vigilanza, con inquadramento giuridico-economico ex D1;
- che occorre coprire il posto vacante per un numero massimo di 4 ore settimanali da esplicitarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (c.d. "scavalco d'eccedenza"), per un costo complessivo pari ad € 5.309,41;
- che trattasi di figura infungibile ed indispensabile per la funzionalità dell'Ufficio di Vigilanza, attualmente sprovvisto di una figura dirigenziale apicale e, tra l'altro, con personale assegnato a tempo parziale;

Considerato che i predetti dipendenti, oltre allo svolgimento delle essenziali funzioni di Funzionari dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Vigilanza, rivestono il ruolo di RUP in una serie di progetti finanziati dal PNRR;

Richiamato l'articolo 9 comma 1 quinquies del d.l. del 24 giugno 2016 e s.m.i., ai sensi del quale "in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14,

comma 27, del decreto-legge 31 maggio”;

Visto l'art. 31 bis, D.L. n. 152/2021, convertito con modifiche nella L. n.233 del 29/12/2021 che prevede al comma 1 “Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette, assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma;

Si dimostra di seguito il rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, relativa alla spesa per i contratti di lavoro flessibile sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009:

**SPESA PER LAVORO FLESSIBILE
PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2025**

VOCE	Totale annuo
Limite spesa lavoro flessibile	€ 85.308,81
Limite 50%	€ 42.654,40
Totale spesa prevista per lavoro flessibile anno 2025	€ 26.634,84
Totale spesa prevista per lavoro flessibile anno 2026	€ 26.634,84
Totale spesa prevista per lavoro flessibile anno 2027	€ 26.634,84

Alla luce di quanto sopra si procede, alla determinazione del costo del personale e, come da allegati, si quantifica la spesa del personale in:

	Media 2011/2013	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Aumenti contrattuali				
Spese elettorali e Istat				
Incentivi funzioni tecniche				
Incentivi recupero evasione IMU/TARI				
Totale componenti escluse	86.869,84			

Pertanto si **CERTIFICA**:

- Che la media del costo del personale del triennio 2011/2013 ammonta a € **2.097.162,55**;
- Che la spesa del personale impiegato con forme flessibili nell'anno 2009 pari a € **85.308,81**;
- Che le assunzioni per il personale a tempo determinato saranno presumibilmente pari a:

COSTO ASSUNZIONI A CARICO DELL'ENTE									
PROFILO	ORE SETTIMANALI	STIPENDIO ANNUO TABELLARE	ONERI ENTE				SPESA	N. DIPENDENTI	SPESA COMPLESSIVA
			CPDEL	INADEL	INAIL	IRAP			
FUNZIONARIO	12	8.382,24	1.994,97	241,41	83,82	712,49	11.414,93	2	22.829,86
FUNZIONARIO	4	2.794,08	664,99	80,47	27,94	237,50	3.804,98	1	3.804,98
TOTALE		11.176,32	2.659,96	321,88	111,76	949,99	15.219,91	3	26.634,84

- Che si rispettano i limiti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. ii, nonché della spesa prevista per il personale a tempo determinato per gli anni 2025-2027.

ATTESTA ANCORA

Per quanto di propria competenza che:

- La spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;
- L'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- Che il Bilancio di Previsione 2025/2027 è stato approvato dal C.C. con proprio atto n. 6 del 28/02/2025 ed è stato trasmesso e regolarmente acquisto al BDAP in data 11/03/2025;
- L'Ente ha approvato il Rendiconto di gestione 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'11.10.2024;
- Il Servizio Finanziario ha trasmesso in data 18/10/2024 i documenti relativi al Rendiconto di Gestione 2023 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche rispettando il termine dei 30 giorni dalla data di approvazione;
- L'ente si trova in condizioni predissesto finanziario, pertanto è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 28/01/2021, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL

267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato".

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Dott.ssa Francesca Morgante

